

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Addì 31 marzo 1998

tra

- a) L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, rappresentata dal Presidente Georg Mayr e con l'assistenza del Sig. Forer Karl, responsabile dell' Ufficio sindacale;
 - b) la Federazione delle Cooperative Raiffeisen, rappresentata dal presidente Carl von Eyrl, con l' assistenza del Sig. Tanner Christian responsabile dell' Ufficio sindacale della Federazione;
 - c) la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal direttore Sig. Marchetti Claudio;
- da una parte

e

- a) la Confederazione Italiana Dirigenti, Quadri ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali (FEDERDIA), rappresentata dal presidente Ubaldo Tofanelli;
 - b) l' Associazione Provinciale dei Dipendenti in Agricoltura, rappresentata dal presidente, Sig. Massardi Silvano, dal dott. Wolfgang Drahorad, sig. Frötscher Alois e Sig. Pichler Arnold;
- dall' altra

Premesso

- che a norma dell' art. 2 e 57 c.c.n.l. è previsto la possibilità di stipulare contratti territoriali integrativi;
- che le Parti si danno reciprocamente atto che la carenza contrattuale risulta essere terminata con la sottoscrizione del presente verbale d'intesa;
- che le Parti con il presente accordo intendono creare una base contrattuale per rinnovare le intese normative e economiche periodicamente come previsto nel Protocollo 23 luglio 1993 e che per quanto riguarda il regime di disdetta e di rinnovo le Parti si adegueranno alla normativa vigente

si conviene quanto segue

- art. 1 - orario di lavoro

La suddivisione dell' orario di lavoro ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è normalmente di cinque giorni.

La suddivisione delle medesime in 5 oppure 5,5 giorni lavorativi vengono determinate a secondo delle esigenze dell' azienda considerando la peculiarità dei comparti produttivi e settoriali.

- art. 2 - permessi

L'azienda potrà concedere entro il limite di 2 giorni brevi permessi retribuiti per giustificati motivi personali o famigliari non computabili nelle ferie annuali.

Per provati gravi motivi personali o familiari del lavoratore, il datore di lavoro può concedere anche ulteriori adeguati periodi di congedo, compatibili con le esigenze di servizio, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico.

I permessi anzidetti vanno concessi con criteri uniformi nell' ambito aziendale: A titolo esemplificativo detti permessi vanno concessi per la nascita di figli, il decesso di familiari entro il 2. grado o per visite specialistiche comprovate.

- art. 3 -

indennità chilometrica

Il datore di lavoro può inviare il dipendente in missione temporaneamente fuori sede. Al personale inviato in missione con il automezzo privato nell'interesse e su incarico del datore di lavoro, compete un' indennità in base al tipo di macchina, stabilita dalle tabelle ACI vigenti.

- art. 4 -

Fondo Regionale di Previdenza Complementare

Salvo la possibilità giuridica di canalizzare la quota di trattamento di fine rapporto attualmente versata all' ENPAIA a norma della legge 29 novembre 1962 n. 1655 verso un fondo di previdenza integrativa le Parti convengono:

A condizione che il Fondo Regionale di Previdenza Integrativa a partire dall' 01 gennaio 1999 abbia i presupposti giuridici, contrattuali e statuari per essere operativo per tutti gli impiegati non in prova e con contratto di lavoro a tempo indeterminato verrà versato entro i limiti di legge l'1 per cento sull' imponibile TFR a carico del datore di lavoro, l'1 per cento a carico del lavoratore e la quota di trattamento di fine rapporto previsto dal decreto legislativo 124/93 al Fondo Regionale di Previdenza Integrativa.

Le modalità di adesione, di versamento delle quote, di comunicazione e trasferimento dei dati verranno stabilite in base allo statuto e al regolamento del Fondo Regionale di Previdenza e conforme alla convenzione firmata dalla Parte datoriale con il Centro di Servizi.

- art. 5 -

classificazione del personale

Con decorrenza dal 01.01.1998 le Parti stabiliscono che la 6. categoria viene soppressa. La classificazione degli impiegati avviene di conseguenza tra la 1. e la 5. categoria.

- art. 6 -

indennità economica territoriale

L'indennità economica provinciale viene aumentata secondo il prospetto riepilogativo in allegato con le scadenze e nell'ammontare indicato. Tale prospetto è da considerare parte integrativa della presente intesa.

- art. 7 -

durata del contratto

La durata del presente contratto viene stabilito in anni due per la parte economica e anni quattro per la parte normativa.

Bolzano, li 31 marzo 1998

per la parte datoriale

per il sindacato

.....

.....

.....

.....

.....

Allegato**allegato - Contratto Integrativo Provinciale di lavoro del 31 marzo 1998****aumento dell'indennità provinciale**

<i>a partire dal 01.10.1997</i>		<i>a partire dal 01.01.1998</i>	
livello		livello	
1	119.250	1	39.500
2	102.000	2	34.000
3	87.750	3	29.250
4	72.000	4	24.000
5	63.000	5	21.000

per la parte datoriale

per il sindacato